



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Oggetto: DETASSAZIONE STRAORDINARI E PREMI DI PRODUTTIVITÀ PER IL 2011

Si ricorda ai Signori clienti che per l'anno 2011 la detassazione delle componenti della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività si applica, con esclusivo riferimento al settore privato, ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a € 40.000,00 al lordo delle somme assoggettate all'imposta sostitutiva nel 2010.

Per il **2011**, però, la detassazione si applica per le sole somme correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale **previste da "accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali"**.

Anche per il 2011 la detassazione potrà essere applicata, oltre che sulle somme premiali (es. premi di produttività), anche su:

- ➔ **straordinario** (*forfait* o "in senso stretto"): è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario (la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie);
- ➔ **lavoro a tempo parziale**: è detassabile l'intero compenso per lavoro supplementare (lavoro reso oltre l'orario concordato, ma nei limiti dell'orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale);
- ➔ **lavoro notturno**: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l'eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno;
- ➔ **lavoro festivo**: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica;
- ➔ le **indennità di turno** o comunque le **maggiorazioni retributive** corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, sempre a condizione che le stesse siano correlate ad incrementi di produttività, competitività e redditività.

In questi giorni l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.19 del 10 maggio 2011, torna sulla detassazione, smentendo parzialmente i precedenti chiarimenti forniti (C.M. n.3/E del 14 febbraio 2011).

In particolare:

1. sottolinea che **gli accordi non hanno efficacia retroattiva**: *"proprio perché deve trattarsi di emolumenti versati in attuazione di contratti collettivi territoriali o aziendali è evidente che l'accordo territoriale o aziendale in applicazione del quale le somme sono versate deve essere stato stipulato prima della loro erogazione"*;



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

2. è **indispensabile la forma scritta** degli accordi collettivi: *“Al fine di rendere pienamente operativa la misura agevolativa in esame, si ritiene possibile tenere conto della stipula di accordi territoriali o aziendali che recepiscano i contenuti di prassi aziendali e di accordi stipulati dal datore di lavoro con la collettività di lavoratori, quanto a istituti come lo straordinario, il lavoro notturno, i turni, le clausole elastiche ecc.”.*

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.